

N. R.G. 6490/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

N.5084/17 R.G.V.G. -

TRIBUNALE DI BARI
IV SEZIONE CIVILE - VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Giudice

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 16.02.2020.

PREMESSO

Su ricorso ex art.15, comma 9, L.3/2012 proposto da Attolico Arcangelo e Quarto Francesca veniva nominata quale professionista incaricato alla risoluzione della crisi da sovraindebitamento, per svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi l'avv. Sabrina Fiore.

Con ricorso del 26.1.19 i ricorrenti depositavano il piano del consumatore, come rielaborato ed integrato con l'assistenza dell'O.C.C unitamente alla attestazione del piano e la relazione particolareggiata ex art. 9 commi 2 e 3 bis ed art. 15 c. 6 L. 3 del 2012. Con provvedimento del 12.12.2019, *"...rilevato che il piano del consumatore in esame è garantito da Attolico Francesco ed Attolico Luciano; ritenuto, pertanto che ai sensi dell'art.8 L.3/12 il piano sopraindicato deve essere sottoscritto dai suddetti garanti. Veniva concesso il termine perentorio di 15 giorni dal deposito del presente provvedimento per l'integrazione del piano nei termini sopra indicati."*, Il Gestore, in data 24.02.2020, depositava integrazione del Piano del Consumatore in uno alla Relazione ed Attestazione di fattibilità sottoscritta dai garanti e dai debitori ed inviava ai creditori note ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 12-bis e 15 co.7 Legge n.3/2012, comunicando l'udienza per l'omologa ed il successivo rinvio, concedendo termini per le osservazioni ; l'Agenzia Entrate Riscossione evidenziava un credito di €.10.410,521 per debiti pendenti a carico di Attolico Arcangelo ma non ancora iscritti a ruolo, mentre SIENA NPL 2018 SRL (già Banca Monte dei Paschi di Siena spa), e per essa FBS Banca Ifis, chiedeva di rettificare la propria posta creditoria da €.50.000,00 ad €.73.949,36;

I ricorrenti, non essendo in grado di aumentare gli importi delle rate del Piano precedentemente proposto hanno integrato la proposta formulata, allungando il Piano di ulteriori n.3 anni decorrenti dalla maxi-rate finale con il versamento di € 600,00 mensili di cui:

- n.36 rate da €.289,18 cadauna (da corrispondere ad Agenzia Entrate Riscossione, per un totale €.10.410,52;

l'Avv. Sabrina Fiore, attestava la fattibilità del Piano del consumatore, così come integrato nei termini sopra indicati inviando copia della relazione integrativa ai creditori. All'udienza del 16.12.20, fissata per l'omologazione. l'avv. Sabrina Fiore comunicava che nessuna osservazione era stata proposta al piano così come modificato ed anzi il creditore Moneta Forte aveva espressamente espresso parere favorevole.

Dalla relazione del Professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante;

il piano depositato così come integrato nei termini sopra indicati, sottoscritto anche dai due garanti prevede, di pagare la somma di €.145.638,14, (al netto del compenso OCC di €.10.584,27), in 5 anni nei seguenti termini:

- €.141.700,29 per i privilegiati ed ipotecari con percentuale di soddisfo del 63% di cui:

a. €.1.221,00 al Comune di Bari in unica soluzione come prima rata del Piano,

b. €.108.979,29 in favore di Italfondionario con le seguenti modalità:

- versamento diretto di €.4.000,00 da parte del Sig. Attolico Francesco da versare immediatamente dopo l'omologa del Piano,

- n.58 rate da €.1.129,46 (per un totale di €.65.508,68),

- una maxi-rata finale da €.39.470,61;

c. €.31.500,00 in favore di *SIENA NPL 2018 S.R.L.* (GIÀ MPS SPA) suddiviso in:

- €.1.000,00 tramite versamento diretto da parte del Sig. Attolico Francesco al momento dell'omologa,

- €.30.500,00 in unica soluzione con una maxi-rata alla sessantesima rata.

- €.3.937,85 per i creditori chirografari con percentuale di soddisfo del 24% arrotondato per difetto, pagati con la maxi-rata (ovvero alla sessantesima rata) di cui:

a. €.3.000,00 in favore di *MBCREDIT SOLUTIONS SPA* (già Intesa San Paolo SpA);

b. €.937,85 in favore del Condominio.

Successivamente e per altri n.3 anni, decorrenti dalla maxi-rata finale, €.10.410,52 ad Agenzia Entrate Riscossione, suddivisi in n.36 rate consecutive da €.289,18 cadauna (con soddisfazione 100% di quanto richiesto con le osservazioni);

- ulteriori €.11.189,48 a SIENA NPL 2018 SRL, suddivisi in n.36 rate consecutive da €.310,82 l'una (con soddisfazione del 50% circa di quanto richiesto in più con le osservazioni).

In tali termini il piano è fattibile e pur prevedendo una durata di otto anni è conveniente e preferibile all'alternativa liquidatoria atteso che la vendita dei beni immobili di proprietà dei ricorrenti, stimati in poco più di € 200.000,00, tenuto conto delle spese occorrenti e soprattutto della persistente crisi del mercato immobiliare destinata a durare ancora a lungo non consentirebbe un migliore soddisfacimento dei creditori.

Rilevato, infine, che i creditori non hanno formulato osservazioni al piano così come modificato.

P.Q.M.

Visto l'art.12 bis leg. n.3/2012, omologa il piano del consumatore proposto da Attolico Arcangelo e Quarto Francesca come esposto nel piano integrativo e nella relazione del professionista designato come O.C.C..

rammenta, ai sensi dell'art. 12 ter leg. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicati sul sito www.tribunale.bari.it a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria.

Si comunichi ai ricorrenti ed al professionista con funzioni di O.C.C..

Bari, 19.12.2020

Il Giudice

dott. Nicola Magaletti

N.5084/17 R.G.V.G. -

TRIBUNALE DI BARI

IV SEZIONE CIVILE - VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Giudice

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 16.02.2020.

PREMESSO

Su ricorso ex art.15, comma 9, L.3/2012 proposto da Attolico Arcangelo e Quarto Francesca veniva nominata quale professionista incaricato alla risoluzione della crisi da sovraindebitamento, per svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi l'avv. Sabrina Fiore.

Con ricorso del 26.1.19 i ricorrenti depositavano il piano del consumatore, come rielaborato ed integrato con l'assistenza dell'O.C.C unitamente alla attestazione del piano e la relazione particolareggiata ex art. 9 commi 2 e 3 bis ed art. 15 c. 6 L. 3 del 2012. Con provvedimento del 12.12.2019, "...rilevato che il piano del consumatore in esame è garantito da Attolico Francesco ed Attolico Luciano; ritenuto, pertanto che ai sensi dell'art.8 L.3/12 il piano sopraindicato deve essere sottoscritto dai suddetti garanti. Veniva concesso il termine perentorio di 15 giorni dal deposito del presente provvedimento per l'integrazione del piano nei termini sopra indicati.", Il Gestore, in data 24.02.2020, depositava integrazione del Piano del Consumatore in uno alla Relazione ed Attestazione di fattibilità sottoscritta dai garanti e dai debitori ed inviava ai creditori note ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 12-bis e 15 co.7 Legge n.3/2012, comunicando l'udienza per l'omologa ed il successivo rinvio, concedendo termini per le osservazioni ; l'Agenzia Entrate Riscossione evidenziava un credito di €10.410,521 per debiti pendenti a carico di Attolico Arcangelo ma non ancora iscritti a ruolo, mentre SIENA NPL 2018 SRL (già Banca Monte dei Paschi di Siena spa), e per essa FBS Banca Ifis, chiedeva di rettificare la propria posta creditoria da €50.000,00 ad €73.949,36;

I ricorrenti, non essendo in grado di aumentare gli importi delle rate del Piano precedentemente proposto hanno integrato la proposta formulata, allungando il Piano di ulteriori n.3 anni decorrenti dalla maxi-rata finale con il versamento di € 600,00 mensili di cui:

- n.36 rate da €289,18 cadauna (da corrispondere ad Agenzia Entrate Riscossione, per un totale €10.410,52;

l'Avv. Sabrina Fiore, attestava la fattibilità del Piano del consumatore, così come integrato nei termini sopra indicati inviando copia della relazione integrativa ai creditori. All'udienza del 16.12.20, fissata per l'omologazione. l'avv. Sabrina Fiore comunicava che nessuna osservazione era stata proposta al piano così come modificato ed anzi il creditore Moneta Forte aveva espressamente espresso parere favorevole.

Dalla relazione del Professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante;

il piano depositato così come integrato nei termini sopra indicati, sottoscritto anche dai due garanti prevede, di pagare la somma di €145.638,14, (al netto del compenso OCC di €10.584,27), in 5 anni nei seguenti termini:

- €141.700,29 per i privilegiati ed ipotecari con percentuale di soddisfo del 63% di cui:

a. €1.221,00 al Comune di Bari in unica soluzione come prima rata del Piano,

b. €.108.979,29 in favore di Italfondionario con le seguenti modalità:

- versamento diretto di €.4.000,00 da parte del Sig. Attolico Francesco da versare immediatamente dopo l'omologa del Piano,
- n.58 rate da €.1.129,46 (per un totale di €.65.508,68),
- una maxi-rata finale da €.39.470,61;

c. €.31.500,00 in favore di *SIENA NPL 2018 S.R.L.* (GIÀ MPS SPA) suddiviso in:

- €.1.000,00 tramite versamento diretto da parte del Sig. Attolico Francesco al momento dell'omologa,
- €.30.500,00 in unica soluzione con una maxi-rata alla sessantesima rata.
- €.3.937,85 per i creditori chirografari con percentuale di soddisfo del 24% arrotondato per difetto, pagati con la maxi-rata (ovvero alla sessantesima rata) di cui:

a. €.3.000,00 in favore di *MBCREDIT SOLUTIONS SPA* (già Intesa San Paolo SpA);

b. €.937,85 in favore del Condominio.

Successivamente e per altri n.3 anni, decorrenti dalla maxi-rata finale, €.10.410,52 ad Agenzia Entrate Riscossione, suddivisi in n.36 rate consecutive da €.289,18 cadauna (con soddisfazione 100% di quanto richiesto con le osservazioni);

- ulteriori €.11.189,48 a *SIENA NPL 2018 SRL*, suddivisi in n.36 rate consecutive da €.310,82 l'una (con soddisfazione del 50% circa di quanto richiesto in più con le osservazioni).

In tali termini il piano è fattibile e pur prevedendo una durata di otto anni è conveniente e preferibile all'alternativa liquidatoria atteso che la vendita dei beni immobili di proprietà dei ricorrenti, stimati in poco più di € 200.000,00, tenuto conto delle spese occorrenti e soprattutto della persistente crisi del mercato immobiliare destinata a durare ancora a lungo non consentirebbe un migliore soddisfacimento dei creditori.

Rilevato, infine, che i creditori non hanno formulato osservazioni al piano così come modificato.

P.Q.M.

Visto l'art.12 bis leg. n.3/2012, omologa il piano del consumatore proposto da Attolico Arcangelo e Quarto Francesca come esposto nel piano integrativo e nella relazione del professionista designato come O.C.C..

rammenta, ai sensi dell'art. 12 ter leg. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione

sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicati sul sito www.tribunale.bari.it a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria.

Si comunichi ai ricorrenti ed al professionista con funzioni di O.C.C..

Bari, 19.12.2020

Il Giudice

dott. Nicola Magaletti

ti